

meriti patriottici; qui impera unicamente la volontà degli elettori. Ma quando gli elettori sono stati tratti in errore dai precedenti della Camera, quando tali precedenti hanno potuto far propendere i collegi elettorali in favore dell'ammissione al voto di quegli elettori che, secondo la Giunta non avevano diritto di votare, come si può annullare l'elezione?

Com'è possibile poi pretendere che i collegi elettorali si ispirino nelle decisioni della Camera, quando queste decisioni da un momento all'altro possono essere mutate?

Si addurrà, a giustificazione della mutata giurisprudenza, la legge nuova; ma non pare a me che essa possa mutare la decisione quando i fatti sono identici; ed a fatti identici gli elettori dovevano applicare le corrispondenti determinazioni della Camera. Infatti nel collegio di cui parliamo, per persuadere gli elettori che potevano votare anche gli analfabeti, che fossero, per avventura, iscritti nella lista definitiva, si sono anche pubblicati manifesti nei seguenti termini: " Il Comitato elettorale, a dissipare dubbi e false voci sul diritto al voto degli analfabeti iscritti regolarmente nelle liste, stima opportuno dare pubblicità alle decisioni ufficiali, da cui viene confermato il diritto degli analfabeti a votare per mezzo di un elettore di loro fiducia. „ E si sono riportate le decisioni della Camera e del Consiglio di Stato in argomento: " Gli analfabeti non possono essere privati del diritto di votare, quando si trovano iscritti nella lista degli elettori, contro la quale non è stata fatta opposizione. „ (Camera dei deputati 8 dicembre 1876.)

" Una volta iscritto sulle liste, qualunque elettore, anche analfabeta, ha diritto di votare e di delegare un elettore di sua fiducia per la scrittura della scheda; osservando però il prescritto dall'articolo 81 della legge elettorale. „ (Camera dei deputati, Legislatura X, elezione Parisi.)

" Gli analfabeti non possono essere privati del diritto di votare, quando trovansi iscritti nella lista degli elettori, contro la quale non si sia fatta opposizione. „ (Consiglio di Stato, parere 9 agosto 1876.)

" Quando il numero degli analfabeti che furono effettivamente esclusi dal voto, non ha influenza alcuna sui risultati della elezione, non può questa essere annullata. „ (Giunta parlamentare, 11 febbraio 1871.)

Ora, io domando: dopo tutto questo è lecito a noi di annullare l'elezione del Firmaturo? E non vi pare, signori, che in un paese, dove il Firmaturo ha avuto più di 1000 voti, mentre il più for-

tunato dei suoi avversari ne ha avuti 300 appena; in un paese dove ci sono 1800 elettori iscritti, dei quali vennero a votare solamente 1200, non occorre di ricorrere all'artificio dei precedenti della Camera per far votare gli analfabeti?

Si poteva, e la Giunta delle elezioni lo sa meglio di me, si poteva far quello che si è fatto largamente in tante e tante elezioni che pur noi abbiamo convalidate, far passare, cioè, i 200 analfabeti per storpi, per impediti momentaneamente, o per gente che aveva bisogno degli occhiali, cose tutte che sono state largamente ammesse in tutte le elezioni.

Questo non si è fatto. E perchè? Perchè si è preferita la sincerità; perchè si credeva di essere nel proprio diritto; perchè si era persuasi di far cosa perfettamente legittima, autorizzata dai precedenti e dalle decisioni della Camera.

Ebbene, l'eletto, il quale si sarebbe vergognato di ricorrere a mezzi men che corretti, ora deve vedersi annullata la elezione, appunto perchè si ispirò alle decisioni ripetute in vari tempi, non mai smentite, della Camera dei deputati.

Io dico francamente: questa condizione di cose mi persuade che, prima d'entrare in una via del tutto nuova e contraria a quella fin qui seguita, ci si debba pensare maturamente.

La Camera ascolterà le ragioni della maggioranza della Giunta, e le giudicherà; io presenterò la proposta che la elezione sia convalidata, e se la Camera, come io non mi auguro, la respingerà, avrò almeno conseguito questo risultato, cioè che i precedenti costantemente e ripetutamente affermati, verranno misconosciuti non nell'ombra, nel mistero e quasi all'insaputa, ma per deliberazione della Camera dopo una discussione ampia che attribuisca al voto la solennità di un giudizio.

Per tal modo gli elettori, tratti in errore dai giudizi e dalle deliberazioni precedenti della Camera, potranno rassegnarsi, ma avranno il conforto di sapere come dovranno regolarsi per l'avvenire a fine di evitare votazioni che vengono poi annullate

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Basteris, relatore. Io comincio ringraziando l'onorevole Morana di esser venuto a difendere qui l'opinione che egli solo ha sostenuta nel seno della Commissione....

Morana. Eravamo in due: sosteneva uguale opinione l'onorevole Antonibon.

Basteris, relatore. È vero, egli e l'onorevole Antonibon furono i soli a propugnare la risoluzione che ora l'onorevole Morana propone alla Camera.

La questione è delle più gravi e....